ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0008466 del 20/11/2026
I-1 (Uscita)

TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 74387

**REPUBBLICA ITALIANA**
*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ**
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Tel. 0935 933022
meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

**Al Personale Docente e ATA**
**Al Sito Web/Agli Atti**

**Circolare n. 114**

**Oggetto: Inquadramento economico D.P.R. 399/88 art. 4, comma 3**

Per il personale della Scuola, il Decreto Legge 370/70, art. 3, convertito nella Legge 576/70, prevedeva il riconoscimento di 4 anni + 1/3 del rimanente servizio ai fini giuridici ed economici ed i rimanenti 2/3 ai soli fini economici. Successivamente, l'art. 81 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 (ora art. 485, comma 5 del D.Lgs 297/94) ha elevato tale riconoscimento nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, salvo che per i docenti privi di vista o per i servizi prestati nelle scuole statali o parificate per ciechi, ai quali viene riconosciuto per intero (art. 485, comma 4 del D.Lgs 297/94).
La distinzione fra l'anzianità ai fini giuridici ed economici ed anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione:

- **anzianità ai fini giuridici ed economici**: è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all'altra (con il D.P.R. 399/88 serviva per passare da una classe stipendiale alla successiva).

- **anzianità ai soli fini economici:** con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/1995 è diventata utile ai fini delle successive posizioni stipendiali solo a seguito del compimento dei 18 anni per i docenti di scuola materna, elementare, della scuola secondaria di I grado e degli Ata a seguito del compimento dei 20 anni (art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88).

Pertanto, per i docenti nominati in ruolo dall'1/9/1995 in poi, dalla data della conferma in ruolo si procede al riconoscimento del servizio pre-ruolo separando l'anzianità giuridica ed economica da quella ai soli fini economici: l'anzianità giuridica è utile ai fini del collocamento nella fascia retributiva, mentre l'anzianità ai soli fini economici si applica al compimento dei 18 anni per i docenti di scuola materna,

elementare, della scuola secondaria di I grado.

Riassumendo in base all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici diventa utile, a tutti gli effetti:

- al compimento del 18° anno compreso il pre-ruolo : D.S.G.A., docenti scuola infanzia e primaria, docenti scuola secondaria di primo grado;
- al compimento del 20° anno compreso il pre-ruolo: per il personale ATA
- al compimento del 24° anno compreso il pre-ruolo : per i docenti dei conservatori di musica e accademie.

Tale disposizione è tuttora applicabile a norma dell'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4/8/1995 che fa rinvio all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 ed richiamata tra le norme vigenti anche dall'art. 142 del C.C.N.L. del 24/7/2003.

Si precisa che, ai sensi dell'art.14 del D.L. 69/2023 convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, quanto detto in precedenza **non si applica per le immissioni in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2023/2024.** Per tale personale, le novità presenti in tale articolo possono essere così riassunte:

- valutazione "per intero" di tutta l'anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il "meccanismo" della valutazione indicato in precedenza (ex art.4, co. 3 del D.P.PR. 339/1998);
- valutazione del solo "servizio effettivo prestato", superando la precedente valutazione (che prevedeva, solo per il personale docente, la valutazione di intero anno scolastico a condizione di servizio per più di 180 giorni in un anno scolastico ovvero ininterrottamente dal primo febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio).

Si allega alla presente Circolare il modulo per la richiesta da inoltrare a meic813006@istruzione.it

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**
***Dott.ssa Stefania Carmela Mazza***
La firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D. Lgs 39/1993